

Avvocato Demetrio Fenucciu
Via G. F. Memoli, 12
84124 - Salerno

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. – ROMA

ATTO DI APPELLO

PER: la Sig.ra Avv. Maria De Cono, nata a Ravenna (RA) il 19.3.1960, C.F. DCNMRA60C59H199C, residente in Cattolica (RN) alla Via Quasimodo n. 10/A, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato (**All. A**), dall'Avv. Demetrio Fenucciu (C.F. FNCDTR68A19H703M), abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, con il quale elegge domicilio digitale presso la pec: avvdemetriofenucciu@pec.ordineforense.salerno.it e, ove occorra, fisico in Roma alla Rampa delle Mura Aurelie, 8;

CONTRO: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (C.P.G.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

dott.ssa Paola Malanetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale 5697;

E CON L'INTERVENTO DI ad opponendum in primo grado:

dott. Luca Varrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

PER LA RIFORMA

previa sospensione dell'esecutività, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, n. 2087/2026, pubblicata in data 03.02.2026, notificata in pari data (**All. 1**), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della delibera n. 148/2025 del C.P.G.T. recante dichiaratoria di inammissibilità della domanda di partecipazione della ricorrente al-

la selezione per componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. De Cono è giudice tributario dal 28/3/1988; dal 18 settembre 2018 al 14 novembre 2023 è stata componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT, per brevità), con esonero, ex lege, dall'esercizio diretto delle funzioni giurisdizionali. Cessato l'incarico consiliare, è tornata ad esercitare l'attività di Vice Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Rimini, dove tuttora svolge la citata funzione.

Nei 38 anni di attività svolta nella giustizia tributaria in qualità di Giudice prima e di Vice Presidente di sezione poi, la ricorrente non ha subito alcuna contestazione disciplinare.

Con legge 130/2022 è stato introdotto nell'ordinamento tributario l'art. 24 bis D. Lgs. 545/92, che istituisce l'Ufficio del Massimario Nazionale Tributario. La norma dispone quanto segue: *1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale ... 2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. ...*”.

L'unica condizione di ammissibilità alla procedura selettiva prevista dalla norma citata è avere maturato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, un'anzianità di esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionale non inferiore a sette anni.

All'interno del perimetro del requisito di anzianità minima previsto dal legislatore, il CPGT ha ritenuto, al fine di assicurare la migliore selezione dei candidati, di inserirne ulteriori.

In particolare, con delibera n. 953 dell'11.6.2024, modificando il precedente Regolamento (adottato con deliberazione 158/23), il CPGT ha richiesto, per quanto qui rileva, all'art. 6.1., il seguente ulteriore requisito a pena di inammissibilità:

“e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.”

Va subito rimarcato che la fonte regolamentare può prevedere ulteriori requisiti di ammissibilità i quali, tuttavia, si atteggiano alla stregua di sottoinsiemi del più grande insieme il cui perimetro è fissato dalla legge. Conseguentemente, in nessun caso il requisito richiesto avrebbe potuto concernere un arco temporale più ampio di quello, di sette anni di esercizio effettivo della funzione giurisdizionale tributaria, fissato dalla legge per partecipare alla selezione dei componenti dell'ufficio del massimario.

Contestualmente all'approvazione della modifica del Regolamento, il CPGT ha pubblicato interpello per la designazione dei componenti e del Direttore dell'Ufficio del Massimario.

L'Avv. De Cono ha inoltrato la propria candidatura, in virtù della quale, tenuto conto dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti nonché dei criteri oggettivi di valutazione dei candidati indicati dal CPGT nell'art. 7 del Regolamento, avrebbe avuto diritto di conseguire un **punteggio di 5,85**, collocandosi in posizione utile (dalla delibera n. 148/2025 risulta che gli ultimi candidati collocati utilmente in graduatoria hanno conseguito il punteggio di 4,3).

Il CPGT, con verbale del 19.9.2024, limitava la verifica (ex lettera “e” innanzi trascritta) di gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale al “quinquennio antecedente al luglio 2024.”

Ciononostante, il 20.11.2024 il CPGT inviava all'odierna appellante una nota con cui, al fine della verifica di ammissibilità della candidatura, pretendeva la trasmissione, entro giorni 7, di giustificazioni di presunti ritardi, superiori a gg. 120, nel deposito delle 176 sentenze identificate in un allegato alla missiva ed afferenti al periodo dal 17.9.2013 al 17.9.2018, ossia un periodo risalente fino a dodici anni prima della singolare richiesta.

Ad essa è seguita una corrispondenza nella quale la ricorrente ha evidenziato che:

- a) l'indagine sui ritardi nei depositi focalizzata su un periodo tanto risalente è irragionevole;
- b) nel periodo attenzionato il termine tollerato per il deposito delle sentenze (come da provvedimento del presidente p.t.) era di 180 giorni; i fascicoli erano cartacei e le sentenze depositate 206, come da certificazione rilasciata dal segretario della Corte, dott. Andrea Pergolini;
- c) la data di consegna della sentenza in segreteria, da parte del giudice non presidente del collegio (tale era la De Cono tra il 2012 ed il 2018), non coincideva quasi mai, ed era anticipata a volte anche di oltre un mese, rispetto alla data ufficiale di pubblicazione della sentenza. Il Giudice relatore la consegnava in segreteria; il Presidente del collegio la doveva firmare a sua volta; solo successivamente la sentenza veniva pubblicata. Inoltre, i giudici tributari (inclusi i Presidenti) non possiedono un ufficio presso la Corte, il Presidente non era residente a Rimini e la sottoscrizione doveva essere analogica; per tali ragioni, tra la data della consegna in segreteria della sentenza e la quella della sottoscrizione da parte del Presidente di frequente intercorreva un lasso temporale significativo;
- d) non esiste più, presso la Corte, il registro in cui venivano annotate le date di consegna in segreteria delle sentenze da parte del relatore non presidente ed i fascicoli cartacei non sono consultabili perché oggetto di scarto d'archivio;

e) nell'anno 2024, riprese le funzioni di componente della CGT di Rimini, la ricorrente ha depositato 30 sentenze, tutte tempestivamente;

f) l'impossibilità di consultare i fascicoli impediva la verifica dell'esistenza effettiva dei ritardi ed impediva la formulazione di eventuali giustificazioni; tanto anche con riguardo all'istituto della riserva di decisione ex art. 35 d. lgs. 546/92 che contemplava un rinvio della deliberazione per approfondimenti resisi necessari durante la discussione.

Il CGPT, dopo avere ricevuto la nota di riscontro della De Cono, attivava una verifica in assenza di contraddittorio, chiedendo, direttamente alla direttrice della Corte di Giustizia di Rimini, di confermare la veridicità di quanto risultante nel certificato rilasciato dal funzionario dott. Pergolini. Nello specifico la richiesta era volta ad ottenere conferma dello scarto di archivio dei risalenti fascicoli, nonché del deposito ultrannuale di sole 29 sentenze.

La direttrice attestava che solo in relazione ad otto sentenze afferenti alle udienze celebrate tra il 3.10 ed il 9.12 2014 si sarebbe potuto confermare il deposito tardivo; tanto, si badi bene, senza la previa consultazione dei fascicoli (ormai indisponibili), ma attraverso mero accesso alla piattaforma informatica SIGIT. Per il resto, la direttrice ribadiva quanto già attestato dal dott. Pergolini.

Ciononostante il CPGT, con la delibera n. 148/2025, dichiarava inammissibile la domanda della ricorrente contestando:

-) deposito oltre il termine di gg. 120, di 176 sentenze, nel quinquennio 17.9.2013 – 17.9.2018 (ossia periodo antecedente al mandato di componente del CPGT svolto dalla De Cono dal 18.9.2018 al 14.11.2023);

-) la rilevanza della violazione del termine di trenta giorni per il deposito delle decisioni ai fini del cd. giudizio di demerito contemplato dall'art. 11 del d. lgs. 545/1992, introdotto solo dalla l. 130/22 e riservato ai giudici tributari che, su base annua, hanno depositato in ritardo oltre il 60% delle decisioni assunte.

Con ricorso iscritto al n. 3901/25 R.G., l'Avv. De Cono impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio la citata delibera.

A sostegno del gravame, l'Avv. De Cono deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui, in sintesi:

1. La contraddittorietà e l'illegittimità della scelta del C.P.G.T. di valutare il quinquennio 2013-2018, anziché l'ultimo quinquennio di attività (2019-2024), disconoscendo, ai fini della verifica della laboriosità, quell'equiparazione tra funzioni giurisdizionali e funzioni di componente del C.P.G.T. che lo stesso Consiglio aveva invece ammesso, nella medesima delibera, per ritenere soddisfatto il requisito di anzianità di servizio di altri candidati. Si evidenziava come tale equiparazione fosse sancita da norme primarie (art. 11, co. 4-bis e Tabella F, D.Lgs. 545/92).

2. L'eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, avendo il C.P.G.T. fondato l'esclusione su dati statistici inattendibili, relativi a un periodo in cui il processo era cartaceo, senza considerare l'impossibilità per la candidata di fornire giustificazioni a causa dello scarto d'archivio dei fascicoli e della mancanza di registri idonei a comprovare la data di consegna della minuta o l'eventuale rinvio della deliberazione ex art. 35 D.Lgs. 546/92. Veniva altresì contestata l'applicazione retroattiva di parametri di valutazione (termine di 120 giorni e "giudizio di demerito") introdotti solo successivamente al periodo esaminato.

3. L'omessa considerazione dell'attività giurisdizionale svolta con piena diligenza dall'appellante nell'anno 2024, dopo la cessazione del mandato consiliare. Si costituivano in giudizio il C.P.G.T. ed i controinteressati dott. Malanetto e Varrone, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con la sentenza n. 2087/2026, qui appellata, il T.A.R. per il Lazio respingeva il ricorso, ritenendo, in sintesi, che la scelta del C.P.G.T. di esaminare l'ultimo periodo di effettivo esercizio dell'attività giurisdizionale a suo dire coincidente con

il quinquennio 2013-2018 fosse legittima, in quanto le funzioni svolte in seno al C.P.G.T., di natura “amministrativo-ordinamentale”, non sarebbero equiparabili all’attività di redazione e deposito delle sentenze ai fini della verifica dei ritardi. Respingeva apoditticamente le censure sull’effettiva verificabilità dei ritardi e ometteva di pronunciarsi sulla mancata considerazione dell’attività irreprensibilmente svolta nel 2024.

La sentenza impugnata è erronea ed ingiusta e merita riforma per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

I. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 4, DEL D.LGS. 545/1992 E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CPGT. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO.

Il T.A.R., dopo aver affermato di voler aderire a una c.d. interpretazione letterale del bando, ha omissso di trarre le necessarie e logiche conseguenze del suo stesso dire, incorrendo in una palese aporia.

Infatti, una volta chiarito – per via di interpretazione letterale della norma primaria (art. 11, co. 4, D.Lgs. 545/1992) e per ammissione dello stesso C.P.G.T. – che le funzioni di componente del Consiglio equivalgono all’«esercizio effettivo» delle funzioni giurisdizionali tributarie, il medesimo criterio letterale e logico avrebbe imposto di dare rilievo alle medesime funzioni anche ai fini della verifica di eventuali ritardi nel loro svolgimento.

Ed invero la normativa vigente (tabella F allegata al d. lgs. 545/1992, richiamata dall’art. 11 comma 4 bis del medesimo articolato) stabilisce che “è equiparata al servizio di presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l’attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria”.

Equiparare significa considerare eguali; dunque non si comprende come l’equiparazione possa rilevare al fine del possesso dell’anzianità di servizio

nell'esercizio della funzione giurisdizionale e non, invece, allorquando si tratti di verificare la diligenza nell'esercizio della medesima funzione.

Inopinatamente il T.A.R. si arresta a metà del guado, applicando il criterio letterale in modo selettivo e, in definitiva, arbitrario.

L'errore è reso ancora più grave dal fatto che esso avalla un'azione amministrativa palesemente contraddittoria. È stato lo stesso C.P.G.T., nella delibera impugnata, con riguardo al requisito di cui alla lettera A) dell'art. 6.1 del regolamento, a ritenere che non può negarsi che l'attività svolta dal giudice tributario eletto in seno al Consiglio di Presidenza possa essere ritenuta equiparata all'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il Consiglio ha precisato, in particolare, che i componenti dell'organo di autogoverno tributario conservano le funzioni giurisdizionali, da esercitarsi all'occorrenza quando sono chiamati a svolgere attività disciplinare; per tale ragione ha riconosciuto, per altri candidati, la rilevanza del quinquennio trascorso presso il CGPT al fine della maturazione dell'anzianità nell'esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali tributarie richiesto per partecipare alla procedura selettiva. Tale affermazione, decisiva per ammettere altri candidati, è stata incredibilmente obliterata un istante dopo, escludendo la medesima equiparazione per l'appellante.

Non si comprende quindi perché il quinquennio trascorso presso il CPGT non debba rilevare ai fini della verifica di diligenza nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali tributarie (cui è equiparata per legge) e ciò è ancor più singolare ove si consideri che lo stesso C.P.G.T., come detto, con verbale del 19.9.2024, aveva stabilito di limitare la verifica di laboriosità al "quinquennio antecedente al luglio 2024". Del tutto incomprensibilmente, quindi, per l'appellante si è operata un'inammissibile retrodatazione della verifica al periodo 2013-2018.

Del resto, il regolamento interno (delibera n. 953/2024) richiede di "non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale". La

norma parla di “funzione giurisdizionale” in senso lato, non di mero “deposito sentenze”. L’assioma operato dal T.A.R. è dunque arbitrario. Se l’incarico nell’organo di autogoverno può validamente sostituire l’attività di redazione delle sentenze, di studio dei casi e di ricerca giurisprudenziale (cui è equiparata), è indiscutibilmente irragionevole escludere, per la durata del medesimo incarico, la rilevanza della stessa attività con riferimento alla “diligenza”.

È un dato processuale acquisito e non contestato che nessuna censura è stata mossa all’Avv. De Cono né con riferimento ai cinque anni del suo incarico consiliare, né con riferimento al periodo post-incarico (novembre 2023 - luglio 2024). Di fronte a un quinquennio di servizio equiparato per legge e a un successivo periodo di attività giurisdizionale impeccabile, la pretesa del C.P.G.T. di estendere la verifica, per la sola ricorrente, a oltre dieci anni prima è manifestamente illogica e punitiva.

La palese erroneità del ragionamento del T.A.R. è plasticamente dimostrata **dalla sentenza n. 2088/2026, emessa dalla medesima Sezione nella stessa data di udienza**. In tale pronuncia, il Tribunale ha affermato un principio diametralmente opposto, riconoscendo un’equiparazione “a tutto campo” tra l’attività giurisdizionale e quella di componente del C.P.G.T., motivata sul fatto che i consiglieri, pur esonerati, conservano titolarità dell’ufficio e trattamento economico, il che: “dimostra la piena equiparazione di tale attività istituzionale a quella svolta dai presidenti dai Corti di primo e di secondo grado nell’esercizio delle loro complesse funzioni, sia giurisdizionali, come componenti dei Collegi giudicanti, sia amministrative...”

Dunque, nella sentenza “gemella”, il T.A.R. ha riconosciuto che l’equiparazione è totale e copre la complessità delle funzioni, rendendo ancora più incomprensibile la scissione operata nella sentenza qui appellata.

La tesi qui avversata produce infine un’ulteriore conseguenza inaccettabile: se un requisito di ammissibilità fissa in sette anni l’anzianità di servizio richiesta

per accedere alla procedura selettiva, è del tutto irragionevole estendere la verifica di diligenza ad un arco temporale che va oltre il detto limite temporale, giungendo fino a dieci anni, così penalizzando – invece di premiarli – i soggetti che vantano una maggiore esperienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Neppure si comprenderebbe, seguendo la tesi avversaria, come potrebbe valutarsi la laboriosità per il quinquennio antecedente l’assunzione dell’incarico di componente del CPGT in capo ai membri del consesso eletti prima di maturare un’anzianità di servizio quinquennale: seguendo l’avverso dire costoro sarebbero irragionevolmente sottratti alla verifica in commento semplicemente perché non avrebbero esercitato la funzione giurisdizionale per il quinquennio antecedente all’elezione.

Di qui l’illegittimità della statuizione.

○○○○

II. ERROR IN IUDICANDO. OMESSA PRONUNCIA SU SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO (ART. 112 C.P.C.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6.1, LETT. E) DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La sentenza impugnata è altresì viziata da omessa pronuncia su due motivi centrali e decisivi del ricorso di primo grado, la cui disamina avrebbe condotto a un esito differente del giudizio.

A) Omessa pronuncia sulla mancata considerazione dell’attività giurisdizionale svolta nel 2024.

Nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, l’appellante aveva specificamente dedotto che il C.P.G.T. aveva illegittimamente ommesso di considerare l’attività giurisdizionale da lei svolta presso la C.G.T. di Rimini dal 14 novembre 2023 al 13 luglio 2024.

Il T.A.R. ha completamente ignorato tale censura, avallando la scelta del C.P.G.T. di saltare a piè pari un periodo recente, facilmente verificabile e caratterizzato da provata diligenza, per andare a “pescare” in un passato remoto e indimostrabile.

L’attività svolta fino al 13.7.2024 (data di presentazione della domanda) ha indubbio rilievo: l’anno 2024 era computabile per intero posto che, per i giudici tributari, l’anzianità si computa in anno o frazioni di anno superiori a sei mesi (cfr. la Tabella “F” allegata al d. lgs. 545/92, articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44 a norma del quale il punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi).

Peraltro il dato afferente il 2024, nel quale la ricorrente ha operato con correttezza e tempestività, è particolarmente significativo in quanto nel detto anno, essendo operativo il processo tributario telematico, sono facilmente acquisibili dati attendibili sulla diligenza della ricorrente (a differenza di quanto accaduto per gli anni antecedenti al 2018, i cui fascicoli, cartacei, sono stati oggetto di scarto totale o parziale e non consentono di acquisire dati certi, come dedotto in ricorso).

Il silenzio del T.A.R. su questo punto nevralgico integra un vizio di omessa pronuncia che inficia l’intera sentenza.

B) Omessa pronuncia sull’impossibilità materiale di fornire le giustificazioni richieste (c.d. probatio diabolica) e sul palese difetto di istruttoria.

Altro punto decisivo, colpevolmente ignorato dal T.A.R., è quello relativo all’impossibilità oggettiva per l’appellante di fornire le giustificazioni richieste.

L’istruttoria posta in essere dal Consiglio è stata palesemente carente.

Lo stesso C.P.G.T. ha disposto un approfondimento istruttorio con esclusivo riguardo ai 29 depositi asseritamente effettuati oltre l’anno.

Ebbene, l’esito di tale approfondimento, anziché corroborare l’accusa, ne ha dimostrato l’infondatezza.

Il riscontro fornito dalla dirigente dott.ssa Lippa, infatti:

- dà atto della mancanza di qualsiasi dato verificabile con riguardo a ben 21 dei 29 depositi scrutinati (quelli antecedenti all'ottobre 2015);
- non smentisce, e dunque conferma, l'impossibilità di verificare eventuali nuove camere di consiglio disposte ex art. 35 d. lgs. 546/1992, all'epoca non annotate sui fascicoli ma solo – e non sempre – sulla pandetta di cancelleria, non più disponibile.

Di fronte a un'istruttoria che certificava l'impossibilità di verificare i fatti contestati, il C.P.G.T. avrebbe dovuto, per logica e per legge, superare la contestazione.

Invece, ha illogicamente proceduto all'esclusione, fondando un provvedimento sanzionatorio sul nulla. Il T.A.R., omettendo qualsiasi pronuncia su tale fondamentale doglianza, ha eluso il proprio dovere di sindacare la correttezza e la logicità dell'azione amministrativa, incorrendo nuovamente nel vizio di cui all'art. 112 c.p.c.

0000

III. ERROR IN IUDICANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM.

Anche a voler prescindere dai vizi sopra esposti, la sentenza del T.A.R. merita censura per aver respinto le doglianze relative all'erronea applicazione dei parametri di valutazione dei ritardi.

Il T.A.R. ha ritenuto legittimo l'operato del C.P.G.T. senza considerare che:

1. Il Consiglio ha applicato un termine di tolleranza di 120 giorni, mentre nel periodo 2013-2018, per espressa determinazione dello stesso C.P.G.T. (Risoluzione n. 8/2015), il limite di tolleranza era fissato in 180 giorni.

L'applicazione di un parametro più restrittivo in via retroattiva costituisce una palese violazione del principio del *tempus regit actum* e del legittimo affidamento.

Errata è peraltro l'affermazione del primo giudice in ordine alla valenza unicamente disciplinare del termine di 180 giorni, posto che nella risoluzione in parola (cfr. all. 13 produzione ricorso) si rappresenta che il superamento dei detti termini rileverebbe “*anche ai fini della connessa azione disciplinare*”, con ciò dimostrando che il termine non avesse solo ma, anche, una valenza di carattere disciplinare.

2. Il C.P.G.T., nella delibera di esclusione, ha fatto esplicito riferimento al “giudizio di demerito” introdotto dalla L. 130/2022, applicando retroattivamente una normativa entrata in vigore anni dopo i fatti contestati.

Il T.A.R. ha omesso di censurare tale macroscopica illegittimità.

La sentenza si limita a un'affermazione apodittica sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, senza entrare nel merito delle specifiche e documentate censure che ne dimostravano l'arbitrarietà e il palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

È appena il caso di ricordare che nel periodo (illegittimamente) attenzionato le Corti di Giustizia Tributaria non utilizzavano il processo telematico. I dati dei depositi delle sentenze da parte dei singoli relatori non erano registrati dal sistema SIGIT, ove invece veniva annotata la diversa data di pubblicazione della sentenza. L'organizzazione interna dei depositi delle sentenze era ancora rudimentale. Ogni segreteria aveva allestito un quaderno cartaceo in cui venivano annotate manualmente le date nelle quali i singoli relatori depositavano in segreteria le sentenze. Il Presidente del Collegio si recava poi fisicamente presso la Corte, procedeva alla firma della sentenza e solo successivamente essa veniva pubblicata. Vi era sistematicamente una discrasia temporale, più o meno lunga, tra la data del deposito della sentenza da parte del relatore e la data della firma

del Presidente e quindi della pubblicazione della sentenza. Il quaderno cartaceo è stato smaltito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini e non è più consultabile, come certificato in atti. Conseguentemente, non è dato sapere con esattezza in quali date la De Cono, allora giudice a latere, abbia consegnato le sentenze in segreteria per la firma del Presidente; è perciò sorprendente che il TAR abbia affermato apoditticamente che 166 sentenze, tra il 2013 ed il 2018 (ovvero in sei anni) sarebbero state depositate oltre il termine di tolleranza di gg. 180. Il lungo tempo trascorso non consente una indagine attendibile: è arbitrario ignorare la problematica ed affermare che un certo numero di sentenze è stato depositato oltre i 180 giorni.

V'è di più. La segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ha certificato, come documentato in atti, che i fascicoli cartacei del 2013 e 2014 (R.G. del 2013 e 2014) sono stati tutti mandati al macero. Essi quindi non sono consultabili in assoluto. Tutte le sentenze che, secondo il prospetto esibito dal CPGT, sarebbero state depositate oltre un anno dopo la decisione, sono relative a fascicoli che non esistono più, che sono stati inviati al macero, o comunque di cui non si ha disponibilità.

La segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ha certificato anche che per tutti i fascicoli incardinati dal 2015 al 2018 sono stati inviati al macero i fascicoli di parte ricorrente e di parte resistente. Nei fascicoli d'ufficio svuotati sono conservati esclusivamente i verbali manoscritti delle udienze. Anche in questo caso non è possibile un'utile consultazione ai fini della verifica della data di consegna delle sentenze da parte del relatore in segreteria. È notorio che, per effetto della legittima riserva di cui all'art. 35 D. Lgs. 546/92, il Collegio spesso riservava la decisione ad una successiva camera di consiglio. Della riserva non rimaneva traccia alcuna né nel verbale né nel fascicolo.

In conclusione estendendo ad un tempo tanto risalente il periodo di valutazione della diligenza, la valutazione è divenuta, oltrechè irragionevole, illegittima e discriminatoria, anche impossibile.

○○○○

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Si insta per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sussistendo i presupposti di legge.

Il fumus boni iuris emerge con assoluta evidenza dalle argomentazioni sopra esposte e, in particolare, dalla palese contraddittorietà della sentenza appellata rispetto alla sentenza n. 2088/2026 della stessa Sezione emessa in pari data su questione identica, nonché dalla lampante fondatezza dei motivi relativi all'omessa pronuncia.

Il periculum in mora si concretizza nel pregiudizio grave, irreparabile e attuale che l'appellante subisce a causa dell'illegittima esclusione. L'incarico di componente dell'Ufficio del Massimario ha durata quinquennale ed è già stato conferito. La mancata sospensione della sentenza e, di conseguenza, dell'atto di esclusione, priverebbe l'appellante della possibilità di accedere a tale prestigioso incarico, rendendo di fatto inutile un'eventuale vittoria nel merito, stante il decorso del tempo. Come eccepito in primo grado dalla controinteressata, il trascorrere del tempo potrebbe altresì pregiudicare il requisito anagrafico, rendendo la tutela meramente risarcitoria e non soddisfattiva dell'interesse primario al bene della vita. Il pregiudizio è dunque imminente e non altrimenti riparabile se non con la sospensione dell'efficacia della sentenza gravata.

Con riguardo alla tutela della continuità del funzionamento dell'ufficio si osserva che essa potrebbe essere garantita con l'adozione di un provvedimento cautelare che si limiti a ordinare il riesame dell'istanza della ricorrente alla luce dei motivi di ricorso.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Maria De Cono, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

In via cautelare:

- sospendere l'esecutività della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. V-bis, n. 2087/2026 del 03.02.2026;

Nel merito:

- accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso di primo grado e annullare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 148/2025 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di partecipazione dell'appellante;

- per l'effetto, ordinare al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di procedere alla nuova valutazione della domanda dell'appellante in conformità ai principi di diritto che saranno enunciati;

- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si depositano in via telematica i seguenti documenti:

1. Copia sentenza T.A.R. Lazio n. 2087/2026;

2. Fascicolo di primo grado contenente ricorso, memorie e documenti prodotti;

Ai fini del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 975.

Salerno, 04.03.2026

Avv. Demetrio Fenucciu